



COMUNICATO UFFICIALE N.194

194/1

La Commissione Accordi Economici, nella riunione tenuta a Roma il 29 Gennaio 2013, accertati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente ed esaminati gli atti, ha assunto le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.: Avv.Fabio GALLI – Presidente;
Dr.Giuseppe BLUMETTI; Avv.Francesco CARUSO; Avv.Luca FIORMONTE; Avv.Carlo GRECO;
Dr.Paolo MAGRELLI; vv.Davide PALLOTTINO; Dr.Salvatore VENTORINO;
Sig.Enrico CIUFFA - Segretario

1) RICORSO DELLA CALCIATRICE Cecilia SALVAI/TORINO C.F.

Con reclamo datato 25.10.2012, inoltrato a mezzo raccomandata a.r. tanto alla società controinteressata quanto alla Commissione Accordi Economici, la sig.ra Cecilia Salvai chiedeva la condanna del Torino Calcio Femminile al pagamento della somma di € 1.200,00 quale residuo del compenso globale annuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto; accludeva, altresì, la relativa tassa prescritta dall'art. 25 bis, comma 4°, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, pari a € 50,00.

La società controinteressata in data 16.11.2012 presentava le proprie controdeduzioni, nelle quali chiedeva l'accertamento in favore della ricorrente della somma pari al 50 % dei rimborsi relativi ai mesi di febbraio-maggio 2012 decurtati del 50 % per minor impegno della calciatrice, pari a € 600,00.

La società infatti sosteneva che a partire da febbraio 2012 lo staff tecnico e le componenti della prima squadra (tra cui l'odierna reclamante) decidevano unilateralmente di dimezzare il numero delle sedute di allenamento settimanali.

Le parti provvedevano poi a scambiarsi una serie di ulteriori memorie, non autorizzate dalla Commissione, né previste in base alla disposizione regolamentare di cui all'art. 25-bis Reg. CAE., e come tali non tenute in considerazione dalla Commissione.

La società comunque ammette il mancato versamento dell'importo residuo preteso dalla calciatrice, ma si limita ad addurre motivazioni che a proprio parere dovrebbero determinare una riduzione del compenso globale annuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto dalle parti.

La società ha tuttavia omesso di contestare tali condotte alla calciatrice, dimostrando di avallare le decisioni prese.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., accoglie il reclamo, condannando Torino Calcio Femminile a corrispondere alla sig.ra Cecilia Salvai la somma di € 1.200,00 quale residuo del compenso globale annuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto.

Dispone, altresì la restituzione della tassa di reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Calcio Femminile i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità della calciatrice, regolarmente datati e firmati dalla stessa entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

F.I.G.C. - Lega Nazionale Dilettanti

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma

tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704

lnd@pec.it - info@postalnd.it - www.lnd.it

C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929

2) RICORSO DELLA CALCIATRICE Federica RUSSO/TORINO C.F.

Con reclamo datato 11.10.2012, inoltrato a mezzo raccomandata a.r. tanto alla società controinteressata quanto alla Commissione Accordi Economici, la sig.ra Federica Russo chiedeva la condanna del Torino Calcio Femminile al pagamento della somma di € 1.100,00 quale residuo del compenso globale annuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto; accludeva, altresì, la relativa tassa prescritta dall'art. 25 bis, comma 4°, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, pari a € 50,00.

La società controinteressata in data 21.11.2012 presentava le proprie controdeduzioni, nelle quali chiedeva l'accertamento in favore della ricorrente della somma pari al 50 % dei rimborsi relativi ai mesi di febbraio-maggio 2012.

La società infatti sosteneva che a partire da febbraio 2012 lo staff tecnico e le componenti della prima squadra (tra cui l'odierna reclamante) decidevano unilateralmente di dimezzare il numero delle sedute di allenamento settimanali.

Le parti provvedevano poi a scambiarsi una serie di ulteriori memorie, non autorizzate dalla Commissione, né previste in base alla disposizione regolamentare di cui all'art. 25-bis Reg. CAE., e come tali non tenute in considerazione dalla Commissione.

La società comunque ammette il mancato versamento dell'importo residuo preteso dalla calciatrice, ma si limita ad addurre motivazioni che a proprio parere dovrebbero determinare una riduzione del compenso globale annuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto dalle parti.

La società ha tuttavia omesso di contestare tali condotte alla calciatrice, dimostrando di avallare le decisioni prese.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., accoglie il reclamo, condannando Torino Calcio Femminile a corrispondere alla sig.ra Federica Russo la somma di € 1.100,00 quale residuo del compenso globale annuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto.

Dispone, altresì la restituzione della tassa di reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Dipartimento Calcio Femminile i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità della calciatrice, regolarmente datati e firmati dalla stessa entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

3) RICORSO DELLA CALCIATRICE Erika MORETTI/TORINO C.F.

Con reclamo datato 25.10.2012, inoltrato a mezzo raccomandata a.r. tanto alla società controinteressata quanto alla Commissione Accordi Economici, la sig.ra Moretti Erika chiedeva la condanna del Torino Calcio Femminile al pagamento della somma di € 1.750,00 quale residuo del compenso globale annuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto; accludeva, altresì, la relativa tassa prescritta dall'art. 25 bis, comma 4°, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, pari a € 50,00.

La società controinteressata in data 07.11.2012 presentava le proprie controdeduzioni, nelle quali chiedeva l'accertamento in favore della ricorrente della somma pari al 50 % dei rimborsi relativi ai mesi di febbraio-maggio 2012.

La società infatti sosteneva che a partire da febbraio 2012 lo staff tecnico e le componenti della prima squadra (tra cui l'odierna reclamante) decidevano unilateralmente di dimezzare il numero delle sedute di allenamento settimanali.

Le parti provvedevano poi a scambiarsi una serie di ulteriori memorie, non autorizzate dalla Commissione, né previste in base alla disposizione regolamentare di cui all'art. 25-bis Reg. CAE., e come tali non tenute in considerazione dalla Commissione.

La società comunque ammette il mancato versamento dell'importo residuo preteso dalla calciatrice, ma si limita ad addurre motivazioni che a proprio parere dovrebbero determinare una riduzione del compenso globale annuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto dalle parti.

La società ha tuttavia omesso di contestare tali condotte alla calciatrice, dimostrando di avallare le decisioni prese.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., accoglie il reclamo, condannando Torino Calcio Femminile a corrispondere alla sig.ra Erika Moretti la somma di € 1.750,00 quale residuo del compenso globale annuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto.

Dispone, altresì la restituzione della tassa di reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Calcio Femminile i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità della calciatrice, regolarmente datati e firmati dalla stessa entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

4) RICORSO DELLA CALCIATRICE Manuela BOSI/TORINO C.F.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 22/02/2012 la Sig.na Manuela BOSI, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società TORINO C.F..un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.6.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12

Precisando di aver percepito rate per €.1.200,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.4.800,00.

La Società non presentava alcuna memoria a propria difesa nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società TORINO C.F.al pagamento in favore della sig.na Manuela BOSI, della somma di €.4.800,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Dipartimento Calcio Femminile i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità della calciatrice, regolarmente datati e firmati dalla stessa entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

5) RICORSO DELLA CALCIATRICE Francesca SIRONI/MILAN A.C.F.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 15/11/2012 la Sig.na Francesca SIRONI, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.C.F. MILAN.un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.8.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12

Precisando di aver percepito rate per €.2.900,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.5.100,00

La Società non presentava alcuna memoria a propria difesa nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.C.F.MILAN, al pagamento in favore della sig.na Francesca SIRONI, della somma di €5.100,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Calcio Femminile i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità della calciatrice, regolarmente datati e firmati dalla stessa entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F

6) RICORSO DELLA CALCIATRICE Michela GRECO/MILAN A.C.F.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 10/02/2012 la Sig.na Michela GRECO, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.C.F. MILAN.un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €8.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12

Precisando di aver percepito rate per €1.400,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €6.600,00.

La Società non presentava alcuna memoria a propria difesa nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.C.F.MILAN, al pagamento in favore della sig.na Michela GRECO, della somma di €6.600,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Dipartimento Calcio Femminile i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità della calciatrice, regolarmente datati e firmati dalla stessa entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

7) RICORSO DELLA CALCIATRICE Chiara PIGNEDOLI/MILAN A.C.F.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 20/02/2012 la Sig.na Chiara PIGNEDOLI, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.C.F. MILAN.un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €4.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12

Precisando di aver percepito rate per €750,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €3.250,00.

La Società non presentava alcuna memoria a propria difesa nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.C.F.MILAN, al pagamento in favore della sig.na Chiara PIGNEDOLI, della somma di €3.250,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Dipartimento Calcio Femminile i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità della calciatrice, regolarmente datati e firmati dalla stessa entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

8) RICORSO DEL CALCIATORE Andrea SOLIDORO/A.S.D.PELLI SANTA CROCE SPORT

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 18/10/2012 il sig Andrea SOLIDORO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D. PELLI SANTACROCE SPORT un accordo economico prevedente la corresponsione della somma lorda di € 6.100,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12

Precisando di aver percepito rate per €500,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €5.600,00.

La Società non presentava alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D. PELLI SANTACROCE SPORT al pagamento in favore del sig Andrea SOLIDORO della somma di €5.600,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Toscana i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

9) RICORSO DEL CALCIATORE Manuel ANDRIANI/A.S.D.SAMBIASE CALCIO 1962

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 15/10/2012 il sig.Manuel ANDRIANI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.SAMBIASE 1962 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €7.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12

Precisando di aver percepito rate per €2.100,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €4.900,00.

La Società non presentava alcuna memoria a propria difesa.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.SAMBIASE 1962 al pagamento in favore del sig. Manuel ANDRIANI della somma di €.4.900,00..Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

10) RICORSO DEL CALCIATORE Luca DI RENZO/VALLEE AOSTE ST.CRISTOPHE

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 22/10/2012 il sig. Luca DI RENZO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società VALLEE AOSTE ST.CRISTOPHE un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €3.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12

Precisando di aver percepito rate per €1.500,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €1.500,00.

La Società non depositava alcuna memoria né inviava documentazione nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società VALLEE AOSTE ST CRISTOPHE al pagamento in favore del sig. Luca DI RENZO della somma di €1.500,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Lega Pro i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

11) RICORSO DEL CALCIATORE Domenico SURIANO/S.S.FORTIS TRANI

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 31/10/2012 il sig.Domenico SURIANO, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.D.FORTIS TRANI S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12.

Precisando di aver percepito rate per €1.200,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €6.300,00.

La Società non depositava alcuna memoria difensiva nei termini previsti dal Regolamento.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società S.S.D.FORTIS TRANI S.r.l. al pagamento in favore del sig. Domenico SURIANO della somma di €.6.300,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

12) RICORSO DEL CALCIATORE Vincenzo CHIANESE/S.S.D.CITTA' DI BRINDISI

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 10/10/2012 il sig. Vincenzo CHIANESE si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.D.CALCIO CITTA' DI BRINDISI un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.25.286,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12

Precisando di aver percepito rate per €.12.600,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.12.686,00

La Società non presentava alcuna memoria a propria difesa.

Si rileva preliminarmente che al ricorso non è stata allegata la ricevuta di ritorno in originale della Racc.A.R. invitata alla Società controparte e l'attestazione del versamento della relativa tassa reclamo di €.50,00, giusto quanto previsto dall'Art.25 bis comma 4 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. respinge il reclamo del Sig. Vincenzo CHIANESE nei confronti della Società S.S.D.CALCIO CITTA' DI BRINDISI per violazione dell'art.25 bis comma 4 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti. Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

13) RICORSO DEL CALCIATORE Stefano DE PADOVA/S.S.D.CITTA' DI BRINDISI

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 24/10/2012 il sig. Stefano DE PADOVA si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.CALCIO CITTA' DI BRINDISI un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.25.286,56 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12

Precisando di aver percepito rate per €.20.229,25 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.5.057,31.

La Società non presentava alcuna memoria a propria difesa.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società S.S.D.CALCIO CITTA' DI BRINDISI al pagamento in favore del sig. Stefano DE PADOVA della somma di €.5.057,31 Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente

datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

14) RICORSO DEL CALCIATORE Claudio ZAMINGA/S.S.D.CITTA' DI BRINDISI

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 24/10/2012 il sig.Claudio ZAMINGA si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.CALCIO CITTA' DI BRINDISI un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.17.381,42 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12

Precisando di aver percepito rate per €.12.415,30 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.4.966,12.

La Società non presentava alcuna memoria a propria difesa.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società S.S.D.CALCIO CITTA' DI BRINDISI al pagamento in favore del sig. Claudio ZAMINGA della somma di €.4.966,12.Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F

15) RICORSO DEL CALCIATORE Claudio MIALE/S.S.D.CITTA' DI BRINDISI

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 24/10/2012 il sig.Claudio MIALE si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.CALCIO CITTA' DI BRINDISI un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.25.286,56 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12

Precisando di aver percepito rate per €.19.145,54 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.6.141,02.

La Società non presentava alcuna memoria a propria difesa.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società S.S.D.CALCIO CITTA' DI BRINDISI al pagamento in favore del sig.Claudio MIALE della somma di €.6.141,02..Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

16) RICORSO DEL CALCIATORE Angelo BUONO/S.S.D.CITTA' DI BRINDISI

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 24/10/2012 il sig.Angelo BUONO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.D.CALCIO CITTA' DI BRINDISI un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €20.016,46 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12

Precisando di aver percepito rate per €16.013,17 lorde richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €4.003,29

La Società non presentava alcuna memoria a propria difesa.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società S.S.D.CALCIO CITTA' DI BRINDISI al pagamento in favore del sig.Angelo BUONO della somma di €4.003,29.Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

17) RICORSO DEL CALCIATORE Diego CENTANNI/S.S.D.CITTA' DI BRINDISI

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 31/10/2012 il sig.Diego CENTANNI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.CALCIO CITTA' DI BRINDISI un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €6.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12

Precisando di aver percepito rate per €5.000,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €1.000,00.

La Società non presentava alcuna memoria a propria difesa.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società S.S.D.CALCIO CITTA' DI BRINDISI al pagamento in favore del sig.Diego CENTANNI della somma di €1.000,00 Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

18) RICORSO DEL CALCIATORE Mirko GUADALUPI/S.S.D.CALCIO CITTA' DI BRINDISI

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 14/11/2012 il sig.Mirko GUADALUPI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.D.CALCIO CITTA' DI BRINDISI un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €23.969,03 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12

Precisando di aver percepito rate per €14.500,00 lorde richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €9.469,03

La Società non presentava alcuna memoria a propria difesa.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società S.S.D.CALCIO CITTA' DI BRINDISI al pagamento in favore del sig.Mirko GUADALUPI della somma di €9.469,03. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

19) RICORSO DEL CALCIATORE Andrea CRICCHIO/A.S.D.LICATA 1931

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 6/11/2012 il sig.Andrea CRICCHIO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.LICATA 1931 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €5.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12

Precisando di aver percepito rate per €2.500,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €2.500,00.

La Società non presentava alcuna memoria a propria difesa.

Si rileva preliminarmente che al ricorso non è stata allegata la ricevuta di ritorno in originale della Racc.A.R. invitata alla Società controparte, giusto quanto previsto dall'Art.25 bis comma 4 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. respinge il reclamo del Sig.Andrea CRICCHIO nei confronti della Società A.S.D.LICATA 1931 per violazione dell'art.25 bis comma 4 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti. Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

20) RICORSO DEL CALCIATORE Mauro PUGLIA/A.S.D.NARDO' CALCIO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 31/10/2012 il sig.Mauro PUGLIA si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.NARDO' CALCIO un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €18.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12

Precisando di aver percepito rate per €2.988,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €5.188,00 maturata alla data del 15/12/2012 in quanto poi svincolato.

La Società non presentava alcuna memoria a propria difesa.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.NARDO' CALCIO al pagamento in favore del sig. Mauro PUGLIA della somma di €5.188,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

21) RICORSO DEL CALCIATORE Juan Carlos GARAT/A.S.D.NARDO' CALCIO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 22/12/2012 il sig. Juan Carlos GARAT si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.NARDO' CALCIO un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €25.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12.

Precisando di aver percepito rate per €2.700,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €7.300,00 maturata alla data dell'11/12/2012 in quanto poi il rapporto sportivo si è interrotto.

La Società non presentava alcuna memoria a propria difesa.

Si rileva preliminarmente che in data 23/01/2013 il calciatore faceva pervenire tramite il proprio legale, una rinuncia ufficiale al reclamo.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara cessata la materia del contendere tra le parti.

Dispone che la tassa versata venga incamerata.

22) RICORSO DELLA CALCIATRICE Valentina MINCIULLO/A.S.D.ORLANDIA 97

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 30/10/2012 la Sig.na Valentina MINCIULLO, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.ORLANDIA 97 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €3.700,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12.

Precisando di non aver percepito alcuna rata, richiedeva la condanna della Società al pagamento della intera somma prevista dall'Accordo Economico depositato.

La Società non presentava alcuna memoria a propria difesa nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.ORLANDIA 97, al pagamento in favore della sig.na Valentina MINCIULLO della somma di €.3.700,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Sicilia i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità della calciatrice, regolarmente datati e firmati dalla stessa entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

23) RICORSO DELLA CALCIATRICE Maria Cusma' PICCIONE/A.S.D.ORLANDIA 97

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 30/10/2012 la Sig.na Maria CUSMA'PICCIONE, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.ORLANDIA 97.un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.2.400,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12

Precisando di non aver percepito alcuna rata, richiedeva la condanna della Società al pagamento della intera somma prevista dall'Accordo Economico depositato.

La Società non presentava alcuna memoria a propria difesa nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.ORLANDIA 97, al pagamento in favore della sig.na Maria CUSMA' PICCIONE, della somma di €.2.400,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Sicilia i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità della calciatrice, regolarmente datati e firmati dalla stessa entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

24) RICORSO DELLA CALCIATRICE Melania RADICI/A.S.D.ORLANDIA 97

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 30/10//2012 la Sig.na Melania RADICI, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.ORLANDIA 97.un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.2.400,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12

Precisando di non aver percepito alcuna rata, richiedeva la condanna della Società al pagamento della intera somma prevista dall'Accordo Economico depositato.

La Società non presentava alcuna memoria a propria difesa nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.ORLANDIA 97, al pagamento in favore della sig.na Melania RADICI, della somma di €2.400,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Sicilia i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità della calciatrice, regolarmente datati e firmati dalla stessa entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

25) RICORSO DEL CALCIATORE Osvaldo MANNUCCI/A.C.SANSOVINO CALCIO

Con reclamo trasmesso tramite Racc.A.R. in data 31/10/2012 il sig. Osvaldo MANNUCCI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.C.SANSOVINO CALCIO un accordo economico prevedente la corresponsione della somma lorda di €7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12.

Precisando di aver percepito rate per €4.200,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €3.300,00.

La Società in data 9/11/2012 presentava le proprie controdeduzioni, omettendo però di allegare alle stesse la ricevuta in originale della Racc.A.R. con le controdeduzioni inviate alla controparte, giusto quanto previsto dall'art.25 bis comma 4 del Regolamento Lega Nazionale Dilettanti. Di conseguenza le stesse non hanno alcun valore al fine della decisione.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.C.SANSOVINO CALCIO al pagamento in favore del sig Osvaldo MANNUCCI della somma di €3.300,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Toscana i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

Il Segretario
Enrico Ciuffa

Il Presidente
Avv.Fabio GALLI

Pubblicato in Roma il 20 Febbraio 2013

Il Segretario Generale
Dott.Massimo Ciaccolini

Il Presidente della L.N.D.
Rag.Carlo Tavecchio